

Bolzano, li 13 gennaio 2015
Affidato alla spedizione il 15/01/2015

CONTOR INFORMA 01 / 2015

Anno 2015

legge di stabilità 2015..... 1
Enasarco + INPS autonomi 2015..... 4
Imposte di registro e modello F23 4

È legge la voluntary disclosure 5
Trasferta del dipendente 5

LEGGE DI STABILITÀ 2015

Come ogni anno la legge di stabilità ha introdotto una miriade di novità. Di seguito riportiamo le maggiori novità.

GIS/IMU - detraibilità parziale - l'imposta comunale sugli immobili IMU potrà essere detratta da imprenditori e professionisti dall'imposta sui redditi per il periodo d'imposta 2014 nella misura del 20%. La detrazione vale limitatamente agli immobili strumentali. È stato chiarito che questa detrazione è da intendersi estesa anche all'IMI (provincia di Bolzano). Ai fini IRAP, l'IMU rimane pienamente indetraibile, come in passato.

Bonus fiscale per interventi di riqualificazione energetica È stata disposta un'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2015 della detrazione del 65 per cento per lavori di riqualificazione energetica.

Bonus fiscale per interventi di recupero edilizio È prorogata al 31 dicembre 2015 la detrazione Irpef del 50 per cento per gli interventi di ristrutturazione edilizia con il tetto massimo di spesa di 96.000 euro per unità abitativa.

Bonus arredo in caso di ristrutturazione è confermata per tutto il 2015 la detrazione del 50% per l'acquisto di mobili in sede di risanamento e ristrutturazione edilizia; la soglia massima rimane a 10.000 euro per unità abitativa e riguarda come in passato l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici energeticamente efficienti.

Il versamento della ritenuta 2015 per i bonifici effettuati ai fini dei tre punti precedenti è stato aumentato dal 4% al 8%. Si ricorda che per i bonifici, nei quali i contribuenti intendono beneficiare delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica (65%) oppure per interventi di recupero edilizio (50%) le banche sono tenute ad operare una ritenuta. Alle ditte verrà accreditato sul conto corrente l'importo netto, ma potranno sottrarre le ritenute subite dalle imposte dovute in sede di dichiarazione dei redditi.

Rivalutazione terreni e partecipazioni – è stata prorogata anche la rivalutazione di:

- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà o usufrutto;
- partecipazioni in società non quotate, possedute a titolo di proprietà o usufrutto.

tuttavia sono state raddoppiate le aliquote dell'imposta sostitutiva.

Possono usufruire della rivalutazione agevolata le persone fisiche, le società semplici, le associazioni professionali e gli enti non commerciali che possiedono i suddetti terreni non ai fini della propria attività alla data del 1 gennaio 2015. Entro il 30 giugno 2015 dovrà essere depositata una perizia giurata e dovrà essere versata un'imposta sostitutiva del 4% per le partecipazioni non qualificate e dell'8% sul valore delle partecipazioni qualificate e dei terreni.

Nuovo regime fiscale forfettario per lavoratori autonomi ed imprenditori individuali

A partire dal 2015 le persone fisiche che svolgono attività imprenditoriali o di lavoro autonomo potranno beneficiare di un nuovo regime forfettario senza limiti di tempo. Non potranno invece beneficiarne le società di capitali e di persone o le associazioni professionali. I soggetti che avviano l'attività a partire dal 2015 non

potranno più utilizzare i precedenti regimi semplificati: “nuovi minimi” (art. 27 DI N. 98/2011) e nuove iniziative produttive (art. 13 L. N. 388/2000). I requisiti per l’accesso sono anche stati parzialmente modificati:

- ricavi annui massimi dai 15.000,00 ai 40.000,00 euro, a seconda dell’attività esercitata (si veda la seguente tabella);
- spese del personale (dipendente ed assimilati) per un massimo di 5.000,00 € annui;
- beni ammortizzabili (con esclusione dei beni immobili e dei beni di tenue valore) con un valore d’acquisto inferiore ai 20.000 €; i beni utilizzati promiscuamente per l’attività e la sfera privata vengono conteggiati al 50%;
- i ricavi derivanti da attività lavorative di lavoro dipendente o assimilato non devono superare quelle realizzate con il regime di vantaggio;
- non devono essere presenti partecipazioni in società di persone, in studi associati o in società di capitali che adottino il regime della trasparenza fiscale.

La determinazione della base imponibile avviene con modalità forfettarie e risulta parametrata ai ricavi realizzati in corso d’anno (per i professionisti corrisponderà al 78% dei ricavi, per gli agenti di commercio al 62%, per i commercianti e gli albergatori al 40%).

La base imponibile forfettariamente stabilita secondo i criteri suesposti è poi assoggettata ad una aliquota fissa del 15% (nel vecchio regime era del 5%). Con questo regime si è inoltre esentati dagli studi di settore, dall’IRAP, dagli obblighi contabili (comprese comunicazioni come l’elenco clienti e fornitori e black list), dall’IVA. Restano invece da comunicare le operazioni intracomunitarie se d’importo complessivo superiore ai 10.000€. Devono invece essere conservate le fatture, le ricevute e gli scontrini emessi.

I soggetti che beneficiano di tale sistema non subiscono inoltre la ritenuta d’acconto e non la applicano ad i loro fornitori (non sono quindi sostituti d’imposta).

Per i soggetti che iniziano una nuova attività il reddito, determinato come suesposto, è ridotto di un terzo per i primi tre periodi d’imposta. I soggetti che fino al 2014 impiegavano il regime dei cd. “nuovi minimi” potranno continuare ad impiegarlo fino al termine del quinto anno o al compimento dei 35 anni. Il sistema non può essere utilizzato da chi intende effettuare attività immobiliare.

Gruppo di settore	Codice attività ATECO 2007	Limite ricavi / compensi	Coefficiente redditività
Industrie alimentari e delle bevande	10, 11	35.000,00	40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio	45, 46.2 bis 46.9, 47.1 bis 47.7, 47.9	40.000,00	40%
Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande	47.81	30.000,00	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 bis 47.89	20.000,00	54%
Costruzioni e attività immobiliari	41, 42, 43, 68	15.000,00	86%
Intermediari del commercio	46.1	15.000,00	62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	55, 56	40.000,00	40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 85, 86, 87, 88	15.000,00	78%
Altre attività economiche	01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99	20.000,00	67%

Ravvedimento operoso la possibilità del ravvedimento operoso può essere usufruita anche dopo il termine di consegna delle dichiarazioni dei redditi degli anni successivi. Le sanzioni ridotte sono parametriche al tempo trascorso e variano da 1/15 fino ad 1/5 delle maggiori imposte dovute.

Il ravvedimento può essere addirittura richiesto dopo la notifica di un processo verbale di contestazione. Non

può invece essere presentato nel caso in cui sia già stato notificato un avviso di accertamento, un avviso di liquidazione o un avviso bonario.

Tassazione della plusvalenza sulle assicurazioni vita – con provvedimento retroattivo valevole per l'anno 2014 e per gli anni successivi gli eredi sono tenuti a tassare la plusvalenza realizzata sull'assicurazione vita con un'aliquota sostitutiva del 26%. Fino al 2013 questi importi erano esentati da tassazione.

Imposta regionale sulle attività produttive – IRAP

Con effetto dal periodo d'imposta 2015 i costi per contratti di lavoro a tempo indeterminato sono deducibili dall'IRAP. L'agevolazione è applicabile a tutte le imprese ed ai liberi professionisti, sono esclusi gli enti pubblici e gli enti non commerciali con attività istituzionali. Per le aziende agricole l'esenzione IRAP è estesa anche ai contratti a tempo determinato con una durata di almeno 150 giorni.

La riduzione generale dell'aliquota IRAP è stata soppressa con effetto retroattivo dall'anno 2014 e quindi l'aliquota ordinaria aumenta dal 3,5% al 3,9%. Questo significa per l'Alto Adige che l'aliquota 2014 rispetto a quella 2013 viene aumentata dal 2,98 al **3,18%**. Per il periodo fiscale 2015 l'aliquota IRAP dovrebbe ammontare al 2,68% (salvo cambiamenti).

Per le ditte ed i liberi professionisti, che non impegnano lavoratori autonomi dal 2015 verrà concesso un credito d'imposta pari al 10% dell'IRAP lorda. Il credito d'imposta potrà essere compensato mediante F24 nel corso dell'anno successivo. Le attività neo costituite nella provincia di Bolzano continuano ad essere esentate da IRAP nei primi cinque anni di attività.

Estensione del Reverse Charge – l'onere dell'inversione contabile è ora esteso a nuovi settori: **servizi di pulizia, installazione d'impianti, servizi di demolizione, ultimazione di edifici**. L'obbligo riguarda le prestazioni effettuate nei confronti di clienti titolari di partita iva, indipendentemente dalla forma contrattuale adottata (non solo quindi nell'ipotesi di contratto d'appalto).

L'obbligo si estende inoltre anche alla **fornitura di gas e di energia elettrica ai soggetti rivenditori** (ad es. GSE) ed al trasferimento dei certificati relativi.

Queste novità valgono a partire dal 1 gennaio 2015, tutte le forniture e prestazioni rese a partire da tale data dovranno quindi essere fatturate senza applicazione dell'iva e con indicazione dei riferimenti normativi.

È inoltre previsto che tale obbligo sarà esteso anche alle forniture rese nei confronti di supermercati e discount. In tale campo manca tuttavia l'autorizzazione della commissione europea. Per la fornitura degli europallett di legno viene applicato il regime d'inversione contabile già previsto per i rottami e cascami.

Il Bonus „80 Euro“ per il sostegno dei lavoratori dipendenti, introdotto nel 2014, è entrato a regime nel nostro ordinamento. In caso di entrate complessive annue massime di 24.000,00€ viene riconosciuto un bonus di 80 €. In caso di entrate comprese tra i 24.000,00 e i 26.000,00€ il bonus è ridotto proporzionalmente fino a scomparire una volta superata la soglia dei 26.000,00€. È stato introdotto inoltre il cd. **“Bonus Bebé”** per i figli nati o adottati. Nel caso in cui l'indicatore ISEE del nucleo familiare si attesti entro i 25.000,00€ l'INPS elargirà un Bonus di 960,00€ annui nel triennio 2015-2017.

Split Payment – nell'ipotesi di fatture emesse nei confronti di enti pubblici (come ad es. Stato, Regioni, Provincie, Camere di Commercio, Università, Aziende Sanitarie, etc.), cambiano le regole d'incasso dell'iva addebitata in fattura. In particolare seppur la fattura sarà emessa come in passato, per i pagamenti effettuati a partire dal 1.1.2015 non sarà più versata l'IVA al fornitore, ma direttamente all'erario. Questa nuova regola non trova applicazione qualora la fattura sia emessa da un professionista soggetto a ritenuta d'acconto.

Potrebbero sorgere infine problemi se venissero applicate tali regole per quelle fatture emesse nel 2014 ma pagate dall'ente pubblico solamente nel 2015. La norma non è ancora stata autorizzata dalla commissione europea.

Variazione delle aliquote iva – a partire dal 1.1.2015 l'aliquota iva applicata agli e-books è stata ridotta dal 22% al 4%, assimilando quindi il regime a quando previsto per le edizioni cartacee. L'aliquota applicata alle cessioni di pellet di legno è invece stata aumentata dal 10% al 22%. Non ci resta che rammaricarci, visto che gli e-books non possano essere impiegati come combustibile ...

TFR in busta paga – nel periodo che intercorre tra il 01.03.2015 e il 30.06.2018 i lavoratori dipendenti (fatta eccezione per collaboratori domestici ed agricoli) con un rapporto lavorativo di almeno 6 mesi, potranno chiedere la liquidazione della quota mensile di TFR direttamente nella busta paga. La tassazione di tali maggiori importi seguirà le regole della tassazione ordinaria e non sarà assoggettabile alla tassazione separata (di norma più conveniente), non sarà invece soggetta ai contributi previdenziali. Per il lavoratore questo comporta un netto

mensile superiore, nel medio lungo periodo tuttavia l'importo netto percepito sarà verosimilmente inferiore a quanto si sarebbe ottenuto in caso di tassazione separata.

Tassazione delle rivalutazioni dei fondi pensione e del TFR – l'attuale aliquota prevista per le rivalutazioni dei fondi pensione dell'11% è stata aumentata al 20%, la tassazione della rivalutazione TFR aumenta invece dal 11% al 17%.

Innalzamento della franchigia per i lavoratori frontalieri – l'attuale franchigia di 6.700€ annui di redditi esteri esentati da tassazione in Italia, è stata aumentata a decorrere dal 1.1.2015 a 7.000€.

Credito d'imposta per ricerca & sviluppo – è stato confermato un credito d'imposta nella misura del 25% (prima era del 50%) delle maggiori spese nel settore ricerca & sviluppo rispetto al triennio precedente. Si potrà beneficiare di tale credito fino all'anno 2019.

Offerte alle ONLUS – le persone fisiche possono a partire dal 01.01.2015 detrarre le erogazioni liberali effettuate in favore di ONLUS nella misura del 26% con una spesa massima riconosciuta di 30.000,00€. Le società di capitali potranno invece detrarre tali spese nella misura del 19% con una spesa massima sempre di 30.000,00€. Finora la franchigia era fissata nell'importo massimo di 2.065,83€. Le imprese in generale possono alternativamente decidere di dedurre le offerte nella misura massima del 2% degli introiti dichiarati fino ad un importo massimo di 30.000 per anno.

Sgravi contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato – i datori di lavoro privati che assumono nel corso dell'anno 2015 dei lavoratori dipendenti con contratti a tempo indeterminato, potranno beneficiare per un periodo massimo di 36 mesi di sgravi contributivi (eccezion fatta per l'INAIL) fino ad un importo massimo di 8.060€ annui. Sono esclusi i contratti di apprendistato e di lavoro domestico. L'agevolazione non è cumulabile con altri incentivi. I lavoratori assunti non devono essere mai stati assunti mediante utilizzo del bonus e nei sei mesi precedenti non devono aver lavorato con contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Aumento della soglia dei buoni pasto elettronici – l'attuale quota non tassata in capo al dipendente è destinata ad aumentare a partire dal 01.07.2015 a 7€, anziché i 5,29€ attuali che continueranno a valere per i buoni cartacei.

ENASARCO + INPS AUTONOMI 2015

Attenzione, innalzamento delle percentuali di contribuzione.

ENASARCO per provvigioni fatturate dal 01/01/2015 è da applicare la nuova percentuale di contribuzione del 14,65% (fino al 31/12/2014 era del 14,20%). Il 50% del contributo (7,325%) è a carico dell'agente e gli viene scalato dall'importo erogato; il restante 50% è come al solito a carico della ditta mandante. Anche i massimali di contribuzione sono stati elevati e sono stati fissati nella misura di EUR 37.500 per agenti monomandatari e in EUR 25.000 per i plurimandatari (per ciascun mandato).

GESTIONE SEPARATA INPS – per pensionati e iscritti in altre forme pensionistiche obbligatorie dal 01/01/2015 la percentuale di contribuzione è stata elevata dal 22% al 23,5%. Per professionisti, imprenditori non iscritti in altra cassa pensionistica obbligatoria o con contratti assimilati al lavoro dipendente la percentuale di contribuzione per il 2015 sale dal 28,72% al 30,72%.

Le percentuali di contribuzione **INPS PER ARTIGIANI E COMMERCianti** dal 2015 salgono di altri 0,45 punti percentuali. La contribuzione base è adesso pari al 22,65% per gli artigiani ed al 22,74% per i commercianti. Entro l'anno 2018 le percentuali suddette convergeranno al 24,00%.

IMPOSTE DI REGISTRO E MODELLO F23

Dal 01/01/2015 i versamenti di imposte di registro per locazioni e affitti devono essere eseguiti esclusivamente tramite il modello di pagamento F24 ELIDE.

Il modello di pagamento F24 ELIDE (versamenti con elementi identificativi) sostituisce da subito il modello di pagamento F23 in caso di versamento delle imposte di registro per contratti di locazione e di affitto.

Per imprese, professionisti e altri soggetti IVA il versamento in via telematica è d'obbligo (tramite Entratel o

home-banking). Non è prevista la possibilità di compensare eventuali crediti scaturiti per esempio dalla dichiarazione dei redditi.

Le persone fisiche non titolari di partita IVA possono eseguire i versamenti in forma cartacea presso gli istituti di credito fino ad un importo di EUR 1.000. per importi superiori anche per loro è obbligatorio il canale telematico.

È LEGGE LA VOLUNTARY DISCLOSURE

Il giorno 01 gennaio 2015 è entrata in vigore la Legge 186/2014, con la quale ai contribuenti italiani probabilmente per l'ultima volta viene offerta la possibilità – collaborando volontariamente - di far emergere eventuali patrimoni all'estero non dichiarati a regola d'arte, evitando le pesanti conseguenze penali previste in materia.

A seguito dello scambio di informazioni automatizzato tra gli uffici finanziari di vari paesi (dal 2017 previsto per esempio per la Germania, il Lussemburgo, dal 2018 per l'Austria e la Svizzera), diventerà molto difficile mantenere la segretezza su patrimoni esteri non dichiarati in Italia. Probabilmente lo scambio dei dati avverrà per la prima volta con i saldi dell'anno 2015.

Per questo motivo, la nuova legge, diversamente dai vari "scudi fiscali" susseguitisi nei vari anni offre un'ultima possibilità (non troppo conveniente) di evitare almeno il vitto e l'alloggio gratis in via Dante.

I patrimoni non dichiarati all'estero possono consistere in conti correnti bancari, depositi, polizze assicurative, cassette di sicurezza, apporti in trust, azioni e altri titoli partecipativi, obbligazioni, immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri (macchine, velivoli, natanti, ecc.).

Con la "collaborazione volontaria" è stata prevista anche la possibilità di dichiarare i redditi omessi nel passato e di salvarsi così da eventuali procedimenti penali per evasione fiscale.

I contribuenti interessati al procedimento agevolato di emersione devono presentare istanza all'agenzia delle entrate entro la data del 30/09/2015, mettendo a disposizione documentazione dettagliata di tutti i patrimoni esistenti all'estero, oggetto di emersione, senza dimenticarsi nulla (altrimenti non vale e via Dante attende di nuovo ...). Le imposte dovute a seguito dell'emersione devono essere pagate per intero, con interessi e sanzioni (scontate, ma non troppo). In linea di principio il periodo da monitorare è circoscritto agli ultimi 5 anni.

TRASFERTA DEL DIPENDENTE

Non di raro viene tirato in ballo come ulteriore "elemento di retribuzione" l'indennità di trasferta, più che altro per aumentare il netto in busta senza spendere troppo, possibilmente esentasse e senza contributi sociali. Gli inghippi però non mancano.

In linea di principio è da dire che la "diaria", da corrispondere al collaboratore in trasferta al di fuori del territorio comunale è fissata dalla contrattazione collettiva nazionale; così per esempio il CCNL del commercio prevede il doppio della paga giornaliera del dipendente). Una parte della diaria può essere erogata esentasse/contributi, a seconda che si tratti di una trasferta nazionale o estera.

Se si opta per il sistema del rimborso forfetario, allora la diaria non concorre a formare il reddito fino ad un importo di Euro 46,48 per trasferte in Italia e di Euro 77,47 per trasferte all'estero, anche se la trasferta è durata meno di 24 ore e non vi è stato pernottamento fuori sede.

L'azienda ha anche la possibilità di compensare il "disagio" del dipendente in trasferta con un rimborso analitico delle spese di vitto, alloggio e delle spese di viaggio, anche sotto forma d'indennità chilometrica. Il rimborso analitico delle spese è escluso dalla base imponibile se i costi sostenuti risultano debitamente documentati.

In caso di rimborso misto (rimborso forfetario e contemporaneamente rimborso analitico) le franchigie di cui sopra, rispettivamente Euro 46,48 per trasferte in Italia e Euro 77,47 per trasferte all'estero sono ridotte

- ✓ di un terzo in caso di rimborso delle spese o fornitura gratuita di vitto o di alloggio
- ✓ di due terzi se vengono rimborsate sia le spese di vitto che quelle di alloggio, ovvero vitto e alloggio siano forniti gratuitamente.

Ciò significa che, dopo aver rimborsato vitto, alloggio e spese di viaggio, la ditta può pagare al dipendente un rimborso forfetario esentasse fino ad Euro 15,49 per le trasferte in Italia ed Euro 25,82 per quelle all'estero (per spese di piccoli importi, viaggio in taxi, caffè, mance, ecc.). L'unico problema è che, in caso di rimborso misto, anche un'eventuale rimborso forfetario deve essere analiticamente attestato dal collaboratore (seppur non documentato) come da una risposta dall'Agenzia delle Entrate del 2002 ad un interpello in merito al trattamento

fiscale ai fini Irpef delle trasferte (più precisamente dei rimborsi spese forfetari). In tale occasione, l'agenzia, ha precisato che in alcuni casi è necessario elencare in modo dettagliato anche i rimborsi forfetari.

Esempio: rimborso forfetario

La ditta Alfa Snc con sede a Bolzano manda il dipendente Carlo a Merano per visitare alcuni clienti. Carlo parte alle ore 10.⁰⁰ e torna alle ore 16.⁰⁰. Durante la trasferta ha fatto 60 chilometri con la sua macchina privata e per il pranzo ha speso Euro 10. Tornando a Bolzano ha speso Euro 3 per un caffè (mancia compresa). Tutto quanto però non interessa la ditta Alfa Snc perché ha accordato con i suoi dipendenti che non trova applicazione la diaria prevista dal CCNL e che per ogni giorno di trasferta al di fuori del comune paga un rimborso forfetario di Euro 30,99, il quale non concorre a formare il reddito imponibile dei dipendenti. Perciò Carlo non deve documentare le spese sostenute in trasferta e neanche deve elencare i chilometri fatti.

Esempio: rimborso misto

Anche la ditta Beta Snc con sede a Bolzano manda il dipendente Luigi a Merano per visitare alcuni clienti. Anche Luigi parte alle ore 10.⁰⁰ e torna alle ore 16.⁰⁰ ed anche lui ha fatto 60 chilometri con la sua macchina privata, ha speso Euro 10 per il pranzo e tornando a Bolzano ha preso il caffè per un importo di Euro 3 (mancia compresa). La ditta Beta Snc però ha concordato con i suoi dipendenti che non trova applicazione la diaria prevista dal CCNL e che il pranzo viene rimborsato in base alla fattura/ricevuta, per ogni chilometro fatto con la macchina privata viene pagato un'indennità pari a Euro 0,40 e che viene pagato un importo massimo di Euro 5 come rimborso forfetario per le spese non documentabili. Perciò Luigi deve presentare al suo ritorno la seguente documentazione: a) la ricevuta per il pranzo, b) elencare i chilometri fatti con la macchina privata e 3) attestare analiticamente le spese non documentabili, in questo caso il caffè con la mancia.

Anche il rimborso misto è completamente esente da tasse, però anche il caffè e la mancia devono essere attestate, anche se sono spese non documentabili.

In una sentenza del 2005 la Corte di Cassazione ha definito con massima precisione la natura delle trasferte: di trasferta si parla, quando la stessa avviene **occasionalmente e per motivi ingenti**; solo in presenza di questi requisiti la relativa indennità è esente da IRPEF e INPS. Qualora il collaboratore riceve l'indennità con tanta regolarità (quindi può considerarsi "trasfertista"), magari anche senza documentazione di ragione e luogo di trasferta, allora l'indennità (e altre maggiorazioni di retribuzione) viene considerata un normale elemento della retribuzione con tanto di tassazione (agevolata al 50%) e assoggettamento ai contributi INPS.

Un cordiale saluto

CONTOR



Dr. Werner Teutsch